

# SCHEMA TECNICA

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

24/2018/R/tlr (\*)

Con la delibera 24/2018/R/tlr, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce i criteri e le modalità per l'allacciamento delle utenze alla rete di telecalore e per l'esercizio da parte dell'utente del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento, nel periodo 1 giugno 2018 - 31 dicembre 2020.

In particolare, la delibera 24/2018/R/tlr (che segue le consultazioni nn. DCO 112/2017/R/tlr e DCO 378/2017/R/tlr), approvando il "*Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 2018-2020*" (Allegato A), stabilisce quanto segue.

### ALLACCIAMENTO

Con riferimento alla regolamentazione degli allacciamenti, sono previsti:

- la possibilità per gli esercenti di determinare liberamente i corrispettivi di allacciamento nel rispetto di un vincolo di coerenza tra i costi e ricavi, in modo da garantire un'adeguata flessibilità commerciale;
- l'obbligo per gli esercenti di fornire, contestualmente al preventivo di allacciamento, le condizioni economiche vincolanti di erogazione del servizio, in modo da consentire all'utente una valutazione dell'economicità complessiva del servizio;
- l'introduzione di specifici obblighi informativi nei confronti degli utenti, al fine di assicurare la massima trasparenza sui contenuti e sui costi associati all'allacciamento alla rete di telecalore;
- l'introduzione di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità, in merito ai costi associati agli allacciamenti, alle relative determinanti e al contributo applicato all'utenza, al fine di monitorare l'attività di allacciamento e di disporre delle informazioni necessarie per effettuare un'eventuale revisione dei criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento al termine del periodo di regolazione;
- un regime semplificato per l'adempimento degli obblighi informativi nel caso di esercenti di minori dimensioni, con riferimento sia agli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità, sia agli obblighi informativi nei confronti degli utenti del servizio, al fine di minimizzare gli oneri amministrativi per tale tipologia di operatori.

### RECESSO

Con riferimento alla regolamentazione del diritto di recesso, sono previsti:

- la possibilità di esercitare il diritto di recesso riconosciuto dal decreto legislativo 102/2014, richiedendo al gestore, in alternativa, la *disattivazione* della fornitura oppure lo *scollegamento* dalla rete; nel caso della *disattivazione* è prevista esclusivamente la sospensione della fornitura mentre nel caso di *scollegamento* l'esercente è tenuto a rimuovere il contatore di energia termica e eventuali altre parti dell'impianto;
- la possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di trenta giorni, senza il pagamento di alcun corrispettivo o penale. Nel caso in cui il recesso avvenga entro i primi tre anni di

erogazione del servizio, l'esercente può applicare un eventuale corrispettivo di salvaguardia, commisurato alla differenza tra i costi di allacciamento ed il contributo applicato all'utente, secondo le modalità definite dall'Autorità;

- il mantenimento, sino alla fine del 2020, di eventuali clausole relative a oneri, tempistiche e penali presenti nei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della delibera 24/2018/R/tlr, al fine di assicurare un'adeguata gradualità nell'introduzione della nuova disciplina e di salvaguardare gli investimenti realizzati nel settore, come previsto dal decreto legislativo 102/2014. Decorso tale termine, tali clausole si dovranno considerare non apposte;
- l'introduzione di obblighi informativi nei confronti degli utenti, al fine di assicurare la massima trasparenza in relazione alle modalità di esercizio del diritto di recesso;
- l'introduzione di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità in merito alle *disattivazioni* e agli *scollegamenti* effettuati dagli esercenti, al fine di consentire il monitoraggio dello stato del settore e il rispetto della regolazione di riferimento, nonché di valutare eventuali successive revisioni di tale regolazione;
- l'esonero per gli esercenti di minori dimensioni dagli obblighi informativi di cui al precedente alinea, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per tale tipologia di operatori.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento